



FEDERAZIONE ITALIANA PENTATHLON MODERNO
TRIBUNALE FEDERALE

**TRIBUNALE FEDERALE
FEDERAZIONE ITALIANA PENTATHLON MODERNO**

Il Tribunale Federale della Federazione Italiana Pentathlon Moderno, composto dai Sigg.ri

Alessio Tuccini, Presidente

Scilla Malagoli, Componente

Federico Freni, Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento 0035/Fipm/2020

Fatto e svolgimento del processo

Con ricorso inviato via PEC in data 26.11.2020, la ASD PM Riofreddo ha contestato la Delibera del Commissario Straordinario FIPM n. 30 del 19.11.2020, pubblicata sul sito internet federale in data 23.11.2020 - con cui è stata approvata la convocazione, per il 23.01.2021, dell'Assemblea Ordinaria Elettiva delle Società Enti ed Associazioni affiliati alla FIPM – deducendone “*l’invalidità, la nullità, l’illegittimità e l’inefficacia*”, per omessa notifica entro il termine di 60 giorni precedenti la celebrazione della medesima Assemblea, in asserita violazione dell’art. 14, comma 3bis dello Statuto Federale.

Al riguardo, la FIPM ha prodotto documentazione comprovante l’invio della raccomandata contenente la convocazione presso la sede sociale della ricorrente (Via Riofreddo 16, Guidonia Montecelio), in data 20.11.2020.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

L’art. 14, comma 3bis dello Statuto federale prevede effettivamente che la convocazione della Assemblea elettiva debba essere comunicata agli affiliati e tesserati almeno 60 giorni prima del suo svolgimento, mediante PEC, nonché mediante pubblicazione sulla *homepage* sul sito internet federale.



**FEDERAZIONE ITALIANA PENTATHLON MODERNO
TRIBUNALE FEDERALE**

Nel caso di specie, la FIPM non ha dimostrato né l'invio della PEC, né la ricezione da parte della ricorrente della raccomandata postale ordinaria, che come noto ha lo stesso valore legale della PEC.

Tuttavia, anche a prescindere da ciò, deve applicarsi nella specie l'istituto della sanatoria dell'atto per raggiungimento dello scopo (art. 156, cpc), trattandosi di norma generale del processo civile, applicabile nel presente procedimento per espresso richiamo contenuto all'art. 2, comma 6, Regolamento di giustizia sportiva FIPM.

In ragione di tale principio, la eventuale nullità della notifica di un atto è sanata dal raggiungimento dello scopo, qualora si dimostri che il destinatario lo ha comunque ricevuto (cfr. *ex multis*, Cass. sez. I, 24.09.2020, n. 200039).

Ebbene, nel caso di specie è la stessa ricorrente ad ammettere di essere venuta a conoscenza della Delibera – che peraltro era stata pubblicata sul sito internet federale in data 23.11.2020 – il successivo 26.11.2020.

D'altro canto, la ASD Riofreddo neppure deduce un pregiudizio – peraltro difficilmente ipotizzabile - derivante dall'aver conosciuto la convocazione 57 giorni prima della Assemblea elettiva, anziché 60.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel proc. n. 0035/2020/Fipm respinge il ricorso proposto dalla ASD PM Riofreddo.

Manda alla Segreteria degli Organi di Giustizia per tutti i consequenziali adempimenti.

PRESIDENTE Alessio Tuccini

COMPONENTE Scilla Malagoli

COMPONENTE Federico Freni